

Roma, 7 dicembre 2022

IPOTESI DI ACCORDO SULLA UTILIZZAZIONE DELLE ULTERIORI RISORSE DISPONIBILI
NELL'AMBITO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DELL'ANNO 2021¹

I rappresentanti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e delle Organizzazioni sindacali nazionali rappresentative del comparto Funzioni centrali,

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

VISTO il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e, in particolare, l'articolo 23, comma 2, primo periodo, con il quale si prevede che *“al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”*;

VISTO il decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 – convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 – e, in particolare, l'articolo 40 *bis* laddove, a decorrere dall'anno 2020, si prevede l'assegnazione di finanziamenti aggiuntivi per un importo complessivo di € 4.069.329,32, di cui € 1.431.801,06 per posizioni organizzative e incarichi di responsabilità in aggiunta alle risorse complessivamente già destinate e utilizzate a tale scopo e, in deroga al limite indicato dal precedente articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, € 2.637.528,26 a incremento delle risorse certe e stabili presenti nel Fondo risorse decentrate;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 – convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 – e, in particolare, l'articolo 31 che, sempre in deroga al limite indicato dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, per il triennio 2020-2022, prevede l'assegnazione al Fondo risorse decentrate di ulteriori risorse variabili per complessivi € 6.028.636,02;

VISTO il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni centrali per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018 (d'ora in avanti CCNL FC 2018);

VISTO il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021, sottoscritto il 9 maggio 2022 (d'ora in avanti CCNL FC 2022);

¹ Il testo della presente *ipotesi di accordo* è coordinato con le modifiche apportate in sede di *accordo di sottoscrizione definitiva*, tenutasi il 10 marzo 2023, ed è a questo allegato.

VISTO l'articolo 50, comma 5, del CCNL FC 2022, con il quale si prevede che le nuove disposizioni introdotte in materia di utilizzazione del Fondo si applicano dall'anno di sottoscrizione del medesimo CCNL e, quindi, a partire dall'anno 2022;

VISTO l'articolo 49, comma 3, del CCNL FC 2022, con il quale è stato convenuto che, a decorrere dall'anno 2021, la parte stabile del Fondo è tuttavia aumentata degli incrementi contrattuali previsti dal medesimo CCNL determinati in un importo pari a € 1.363.624,56;

VISTO l'accordo del 7 dicembre 2022 di ripartizione delle risorse assegnate per il 2021 con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 agosto 2022 – registrato dalla Corte dei Conti il 6 settembre 2022 (articolo 1, comma 7, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 157), sottoscritto il 7 dicembre 2022, con il quale è stato assegnato al Fondo risorse decentrate per l'anno 2021 (d'ora in avanti Fondo 2021) un importo complessivo di € 33.000.248,58, di cui € 3.785.000,00 a titolo di quota incentivante;

VISTO l'articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con il quale è stato previsto che le risorse destinate a remunerare *“le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare, nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del Welfare integrativo ...”*, risorse queste quantificate e certificate dal Collegio dei Revisori dei Conti in un importo di € 3.845.498,00;

VISTI gli atti di stipula delle concessioni nel settore dei giochi, nell'ambito dei quali si prevede che l'attività di controllo sulla regolarità delle procedure è affidata a diverse commissioni con oneri e spese di funzionamento a carico del concessionario, secondo quanto previsto dai regolamenti dei singoli giochi;

VISTA la nota prot. 6839/RI del 22 marzo 2022, con la quale, in relazione al finanziamento delle attività delle commissioni di controllo dei giochi per l'anno 2021, la Direzione Giochi ha comunicato un importo complessivo pari a € 510.926,90 (€ 678.000,00 al lordo degli oneri riflessi);

CONSIDERATO che le somme corrisposte per servizi resi a terzi sono escluse dai limiti imposti dall'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dall'articolo 23, comma 2, del citato decreto legislativo n. 75/2017;

CONSIDERATO inoltre che, oltre ai costi di missione e allo straordinario, con tali risorse vanno finanziati gli istituti la cui utilizzazione è convenuta nell'ambito degli accordi annuali sui fondi della contrattazione integrativa e, in particolare, nell'ambito del Fondo 2021, le indennità legate all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità e disagi, quali i compiti assolti nell'ambito delle medesime commissioni di controllo dei giochi, per un importo complessivo di € 200.000,00;

VISTO l'atto di costituzione del 7 dicembre 2022, con il quale – nel rispetto del limite dettato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 – si destina al Fondo risorse decentrate dell'anno 2021

un importo di € 110.116.011,10 al lordo delle somme cosiddette “extra tetto” di € 3.845.498,00 a titolo di risparmi per lavoro straordinario e dell’importo di € 200.000,00 per servizi resi ai concessionari dei giochi;

VISTO, in relazione a quanto dettato dall’art. 50, comma 5 del CCNL FC 2022, l’articolo 77, commi 3 e 4, del CCNL FC 2018, ove è previsto che la contrattazione integrativa destini specificamente alla *performance* individuale almeno il 30 per cento di alcune tipologie di risorse variabili (ratei della RIA e dell’indennità di amministrazione, nonché la *quota incentivante*) e alla “*contrattazione di sede*” almeno il 20 per cento delle risorse complessivamente destinate ai premi di *performance* sia individuale sia collettiva;

VISTO l’atto di delega alla contrattazione integrativa reso dal Direttore generale al Direttore del Personale con nota prot. 152228/RU del 21 maggio 2020;

PREMESSO che gli importi indicati nella presente ipotesi di accordo sono tutti esposti al netto degli oneri riflessi;

CONCORDANO
Articolo 1
ORDINAMENTO PROFESSIONALE

1. Stabilizzazione dell’indennità di Agenzia – Secondo quanto previsto dall’articolo 57, comma 1, lett. a), del CCNL FC 2022, sulla base del personale in servizio nell’anno 2021 viene stanziata la somma di € 7.517.486,85 per la stabilizzazione della quota parte dell’indennità di Agenzia di cui all’articolo 87, secondo comma, lett. c), del CCNL del comparto Agenzie fiscali.

2. Progressioni economiche – Secondo quanto previsto dall’articolo 77, comma 2, lett. e), del CCNL FC 2018, viene stanziata la somma di € 43.320.810,99 per finanziare le progressioni economiche orizzontali effettuate dal 2004 al 2019, nonché quelle previste dal precedente sistema classificatorio (le cosiddette qualifiche super). La somma considerata è al netto dei risparmi derivanti dal personale cessato.

3. Posizioni organizzative e incarichi di responsabilità – Secondo quanto previsto dall’articolo 77, comma 2, lett. d) e f), del CCNL FC 2018, viene stanziata la somma di € 2.971.801,06 per finanziare le posizioni organizzative (verbale di confronto del 20 marzo 2019) e gli incarichi di responsabilità (accordo del 20 marzo 2019). In attesa del riordino degli assetti organizzativi, la somma stanziata si compone di un importo di € 1.540.000,00 – di cui € 260.000,00 per le posizioni organizzative ed € 1.280.000,00 per gli incarichi di responsabilità – a carico del presente Fondo e della somma di € 1.431.801,06 assegnata all’Agenzia dall’articolo 40 *bis* del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, somma non destinata a incrementare le risorse presenti nel Fondo.

Articolo 2
BUDGET D’UFFICIO

1. Sistema indennitario – Nelle more della definizione del nuovo CCNI-parte normativa, secondo quanto previsto dall’articolo 77, comma 2, lett. c), del CCNL FC 2018, viene stanziata la somma di € 7.395.000,00 per finanziare il sistema indennitario. Tale somma consente di remunerare

L'indennità di disagio e l'indennità di confine previste per legge per l'allora personale dipendente dell'Agenzia delle dogane (artt. 16 e 17 del CCNI), *l'indennità di mansione per i centralinisti non vedenti*, *l'indennità di rischio*, *la reperibilità* e *l'indennità per attività particolarmente gravose*. Le indennità di cui al presente comma sono liquidate con le modalità di seguito indicate:

- *l'indennità di disagio* sulla base delle aliquote orarie individuate con l'accordo dell'11 novembre 2009, in rapporto alle ore di lavoro ordinario effettivamente prestato negli uffici individuati con l'accordo del 31 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni. Alle condizioni già previste per il personale doganale, la medesima indennità spetta anche al personale delle articolazioni dipendenti dagli Uffici dei monopoli per lo svolgimento di attività disagiate nelle sedi in cui si sia effettivamente operata la concentrazione di sedi in un unico stabile;
- *l'indennità di confine* nella misura di € 0,77 per ciascuna giornata di effettivo servizio prestato negli uffici individuati con determinazione direttoriale prot. 22870 del 2 ottobre 2009;
- *l'indennità di mansione per i centralisti non vedenti* prevista dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 113/85 per ogni giorno di effettivo servizio nella mansione;
- *l'indennità di rischio* è riconosciuta, per ogni giorno di effettivo servizio, ai soli dipendenti esposti direttamente e in modo continuativo a sorgenti di rischio, ai sensi della tabella "A" allegata al D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146 e nella misura ivi prevista. In particolare, è riconosciuta per le seguenti attività e con le relative aliquote a:
 - ✓ "autisti" nella misura di € 1,63;
 - ✓ addetti ai "laboratori chimici" nella misura di € 3,10;
 - ✓ soggetti "esposti a sostanze chimiche e prodotti tossici (raffinerie, depositi di alcole, altri)" nella misura di € 2,07;
 - ✓ soggetti "esposti a rischio sanitario (controlli a persone e merci)" nella misura di € 2,30;
 - ✓ addetti ai controlli COVID-19 del personale nella misura di € 3,10;
 - ✓ soggetti "esposti a inquinamento acustico (porti e aeroporti)" con un'indennità di € 2,07;
- *l'indennità di reperibilità* nella misura e con le modalità stabilite dal vigente CCNL.

2. Turnazioni – Secondo quanto previsto dalle disposizioni regolamentari unionali e nazionali e dagli articoli 17, comma 9, e 77, comma 2, lett. c), del CCNL FC 2018, viene stanziato l'importo di € 5.063.807,64 per finanziare l'istituto della turnazione anche a copertura dell'orario prolungato di servizio giornaliero degli uffici doganali.

3. Compenso indennitario per l'attività nelle commissioni di controllo dei giochi – Per garantire il funzionamento delle commissioni di controllo dei giochi, il compenso indennitario spettante ai partecipanti alle medesime commissioni di controllo è determinato per un importo complessivo massimo di € 200.000,00 da ripartire nella misura indicata nella seguente tabella.

Tipologia	Personale di supporto		Componenti effettivi	
	Dal lunedì al venerdì	Sabato, domenica e festivi	Dal lunedì al venerdì	Sabato, domenica e festivi
Lotto e 10eLotto	€ 11,00	€ 27,50	€ 22,00 *	€ 44,00 *
Superenalotto, Sivincetutto, <i>Eurojackpot</i> e GNTN	€ 11,00	€ 27,50	€ 22,00 *	€ 44,00 *
Tris, V7, Live e Totocalcio			€ 22,00	€ 44,00
Gratta e Vinci			€ 22,00	
GASS (<i>anomale</i>)			€ 15,00	€ 35,00

* Gli importi indicati sono raddoppiati per il funzionario che ricopre il ruolo di presidente in luogo del dirigente.

Articolo 3 PREMI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE

1. Premio di performance organizzativa e di produttività d'ufficio – Secondo quanto previsto dall'articolo 77, comma 2, lett. a), del CCNL FC 2018, viene stanziato un importo pari a € 35.528.905,62 per finanziare il Premio di performance organizzativa e di produttività d'ufficio. Tale premio è calcolato, in misura differenziata, in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi di quota incentivante assegnati a ciascun centro di responsabilità ricavato dal sistema di consuntivazione (indicatore sintetico di risultato) e a un coefficiente di professionalità per area funzionale in proporzione alle ore di lavoro ordinario effettivamente prestate. Sono equiparati ai periodi di effettivo servizio i congedi per le donne vittime di violenza (articolo 27 del CCNL FC 2022), le assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapia salvavita (articolo 30 del CCNL FC 2022), le ore fruitive ai sensi dell'articolo 33, comma 6, della legge n. 104/1992. Secondo quanto dettato dall'articolo 57, comma 2, lett. d), del CCNL FC 2022 – di rinvio all'articolo 64, comma 7, del CCNL del comparto Agenzie fiscali sottoscritto il 28 maggio 2004 – al personale in distacco sindacale si applicano le regole di seguito indicate, con la precisazione che, ai fini del calcolo dell'indicatore sintetico di risultato, la struttura di riferimento resta quella di organica appartenenza.

Per le strutture di coordinamento centrali e regionali, l'indicatore sintetico di risultato è così determinato:

- per le Direzioni territoriali dalla media dell'indicatore sintetico di risultato degli uffici operativi dipendenti da ciascuna Direzione;
- per le strutture centrali dalla media nazionale dell'indicatore sintetico di risultato di tutti gli uffici operativi.

Al fine di premiare e compensare le migliori performance e, nel contempo, assicurare una più ampia differenziazione retributiva, l'indicatore sintetico di risultato viene suddiviso nelle fasce di seguito indicate:

- in misura pari a zero per risultati inferiori a 60%;
- in misura proporzionale per risultati uguali o superiori al 60%;
- un *bonus* aggiuntivo del 10% per risultati superiori al 100%.

Il coefficiente di professionalità, destinato a riconoscere la diversa responsabilità connessa alle mansioni svolte nell'ambito delle aree funzionali, è articolato nei seguenti valori:

- 1,25 per la prima e la seconda area;
- 1,50 per la terza area.

2. Performance individuale – Secondo quanto previsto dall'articolo 77, commi 2, lett. b), e 3, del CCNL FC 2018, viene stanziato un importo pari a € 2.000.000,00 per finanziare la performance individuale. Secondo quanto previsto dal sistema di valutazione del personale non dirigenziale, tale premio è ripartito valorizzando i due fattori della valutazione individuale – il *contributo individuale* e i *risultati della struttura* – opportunamente riproporzionati al valore 100 e mediati tra loro in relazione ai pesi di seguito assegnati:

- il 50 per cento per il *contributo individuale* rilevato dai punteggi attribuiti in relazione ai comportamenti professionali e alle competenze espresse;

- il 50 per cento per i *risultati della struttura* rilevati attraverso il punteggio conseguito dal dirigente
 - ovvero dalla media ponderata dei risultati dei dirigenti nel caso di eventuali avvicendamenti
 - dell'ufficio dove il dipendente presta servizio al netto del punteggio assegnato per il parametro delle capacità manageriali.

Il compenso legato alla *performance* individuale per l'anno 2021 è attribuito al personale sulla base dei seguenti parametri, tenuto altresì conto delle ore di lavoro ordinario effettivamente prestate:

- in misura pari a zero per punteggi di valutazione inferiori a 50;
- in misura proporzionale al punteggio di valutazione ottenuto per punteggi da ≥ 50 a ≤ 95 ;
- in misura pari al punteggio di valutazione ottenuto e comunque con importi più elevati di almeno il 30%, rispetto al valore medio *pro capite* delle risorse destinate alla retribuzione di risultato per punteggi > 95 .

Nella fascia di valutazione più elevata – che dà diritto a importi maggiorati del 30%, rispetto al valore medio pro capite – è collocato non più del 20% del personale valutato.

Articolo 4 BUDGET DI SEDE

1. Budget per la contrattazione di sede – Secondo quanto dettato dall'articolo 7, comma 7, del CCNL FC 2018, nella contrattazione integrativa di sede territoriale dell'Agenzia, viene stanziato l'importo di € 7.550.000,00 (che comprende gli importi di € 80.000,00, € 55.000,00 ed € 15.000,00 rispettivamente assegnati alle sedi dell'Area antifrode della Direzione territoriale e dell'Ufficio delle dogane presenti nella sede Gioia Tauro, alla Sezione operativa di Ponte Chiasso e alla Sezione operativa di Passo del Foscagno) per finanziare il *premio di performance organizzativa e di produttività d'ufficio*. Nelle sedi territoriali della contrattazione integrativa potranno essere stabiliti puntuali coefficienti di ripartizione delle somme assegnate per ottenere la differenziazione dei premi in relazione alle funzioni svolte. Con separato accordo sarà ripartita la somma tra le Direzioni territoriali e quelle centrali e saranno individuati i criteri generali per la ripartizione dei premi in relazione alle funzioni svolte.

Articolo 5 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Qualora gli stanziamenti di cui all'articolo 1 e all'articolo 2, punti 1 e 2, non dovessero risultare sufficienti per liquidare i relativi istituti, ovvero risultassero eccedenti rispetto al fabbisogno, i necessari conguagli saranno effettuati con le risorse economiche stanziate nell'ambito dell'articolo 3, punto 1.

Articolo 6 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente accordo verrà trasmesso agli Organi di controllo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la prevista certificazione e, in seguito, ai competenti Dipartimenti della Funzione

Pubblica e della Ragioneria Generale dello Stato–IGOP, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 40-*bis*, primo e secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Le parti concordano che il presente accordo si intende firmato dalle rappresentanze collegate in videoconferenza – e quindi a fianco del nome della Organizzazione sindacale verrà apposta la dicitura “FIRMATO” – non appena perverrà la mail di conferma da parte dell’Organizzazione sindacale di appartenenza all’indirizzo di posta elettronica dell’Ufficio Relazioni sindacali (dir.personale.relazioniindacali@adm.gov.it).

Per l’Agenzia delle dogane e dei dogane
e monopoli
FIRMATO

Per le Organizzazioni sindacali nazionali del
comparto Funzioni centrali
CISL FP FIRMATO
FP CGIL FIRMATO
UIL PA FIRMATO
CONFSAL-UNSA FIRMATO
FLP NON FIRMA
USB PI FIRMATO
CONFINTESA FP FIRMATO